

A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese

Viale Trieste, 93

Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA – Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n° 95/GS del 30 MAR. 2018

Oggetto: Assegnazione di parte dell'unità fondiaria n. 632 (foglio n. 22, particella n. 3203), sita nel fondo "Chiuse" in agro di Isola di Capo Rizzuto (KR), in favore della sig.ra Montaleone Antonella, a norma degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Commissario Straordinario

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Bruno Maiolo, presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Fondiario.

Premesso:

- Che con L.R. n. 66\2012 viene istituita l'ARSAC;
- Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 l'ing. Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell'ARSAC;
- Che con delibera n. 274 del 15/12/2016, il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato dirigente ad interim del Settore Amministrativo.
- Che con delibera n. 12/GS del 08/03/2016, il Dott. Tullio Ciacco è stato nominato responsabile del Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio – ARSSA;
- Che con deliberazione n. 17/CS del 22/01/2018 il Commissario Straordinario, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018 e con deliberazione n. 18/CS del 26/01/2018 ha autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Azienda;
- Con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- Con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

Considerato:

- che con L.R. n. 10/2000, successivamente modificata dalle leggi regionali n. 7/2001, n. 18/2003 e n. 5/2016, sono previste le modalità di alienazione dei terreni della riforma;

- che l'unità fondiaria n. 632 di Isola di Capo Rizzuto (KR) con delibera n. 196/CL del 23/10/2012 è rientrata nella disponibilità dell'Ente.

Ritenuto:

- che con istanza del 06/03/2012, la sig.ra Montaleone Antonella, nata a Crotona il 10/12/1964 e residente a Isola di Capo Rizzuto (KR), ha chiesto l'acquisto della particella n. 3200/parte (ex 119) del foglio n. 22 di Isola di Capo Rizzuto;
- che con nota n. 540 del 15/02/2018 l'Ufficio Fondiario di Crotona ha espresso parere favorevole all'attribuzione della particella n. 3203 (ex 119) del foglio n. 22 di Isola di Capo Rizzuto, per complessivi ha 0.60.90, facenti parte della suddetta unità fondiaria, in favore della sig.ra Montaleone Antonella;
- che in data 21/03/2018 la sig.ra Montaleone Antonella ha dichiarato di essere in possesso dei suddetti terreni da almeno cinque anni dalla data della domanda di acquisto e precisamente dal 1996;
- che il comune di Isola di Capo Rizzuto ha certificato in data 30/06/2017 (C.D.U. n. 122-2017) che, nel vigente strumento urbanistico comunale, la particella n. 3203 del foglio n. 22, ricade in "TAF - Territorio Agricolo Forestale";
- che in data 31/01/2018 il comune di Isola di Capo Rizzuto ha attestato che la sig.ra Montaleone Antonella coltiva il terreno identificato con la particella n. 3203 del foglio n. 22 di Isola di Capo Rizzuto;
- che in data 21/03/2018 la suddetta richiedente ha dichiarato di non essere proprietaria né enfiteuta di altri fondi rustici;
- che per quanto sopra esposto, soprattutto per il fatto che la richiesta di attribuzione interessa un terreno agricolo posseduto da più tempo senza titolo dall'istante, non si fa luogo all'accertamento previsto dall'art. 3, punto 3 della L.R. 10/2000, in quanto trattasi di situazione già consolidata prevista dalla norma di interpretazione autentica di cui alla L.R. 7/2001;
- che in data 21/03/2018 il sig. Ventura Giuseppe, nato a Isola di Capo Rizzuto il 08/04/1952 ed ivi residente, coniuge della sig.ra Montaleone Antonella, ha dichiarato che l'acquisto del suddetto terreno verrà effettuato a titolo esclusivo da parte del proprio coniuge ai sensi e per gli effetti dell'art. 178 del Codice Civile;
- che in data 21/03/2018 la sig.ra Montaleone Antonella ha dichiarato di impegnarsi a pagare un indennizzo risarcitorio per utilizzo sine titolo del suddetto terreno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 6, della L.R. n. 5/2016, di modifica della L.R. n. 10/2000;
- che in data 21/03/2018 la sig.ra Montaleone Antonella ha dichiarato:
 - “1) di non avere diritto e, comunque, di rinunciare integralmente e definitivamente a qualunque indennità o premio possa spettargli, per qualsiasi titolo, relativamente alle migliorie apportate al suddetto immobile fino al momento dell'acquisto, ad eccezione di quelle che verranno determinate dalla Commissione stima prevista dalla L.R. n. 10/2000 e che saranno detratte dal valore di stima degli immobili.
 - 2) di obbligarsi a tenere indenne codesto Ente da qualunque richiesta venisse avanzata da terzi per indennità o premi relativamente alle dette migliorie che da tali terzi fossero state, eventualmente, realizzate sull'immobile in oggetto; pertanto ove, in ipotesi, venissero avanzate richieste in tal senso, il sottoscritto si obbliga a provvedere egli medesimo

